

COMUNE DI RIOMAGGIORE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 49 del 29-12- 2021	OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALL'ENTE AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.LGS. 175/2016.
--------------------------------------	---

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di dicembre alle ore 10:00, tramite collegamento in video conferenza su apposita piattaforma informatica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, al momento dell'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
FABRIZIA PECUNIA	SINDACO	Presente
VITTORIA CAPELLINI	VICE SINDACO	Presente
MARCO BONANINI	ASSESSORE	Presente
DAVIDE BOZZO	CONSIGLIERE	Presente
LORENZO ROLLANDI	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTO ANDREOLI	CONSIGLIERE	Presente
LORENZO GASPARINI	CONSIGLIERE	Presente
CARLO ZONZA	CONSIGLIERE	Assente
EDOARDO BONANINI	CONSIGLIERE	Presente
SAMUELE-HEYDI BONANINI	CONSIGLIERE	Presente
EUGENIO BOSSI	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 10

Assenti 1

RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE

- Presiede FABRIZIA PECUNIA nella qualità di SINDACO;
- Partecipa con funzioni di Segretario il SEGRETARIO COMUNALE PAOLO VALLER;
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico (d'ora in avanti T.U.) in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal D.Lgs. del 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che in attuazione dell'art. 24 T.U., il Comune di Riomaggiore con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/09/2017 avente ad oggetti la *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazioni oggetto di razionalizzazione"* ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni di tipo societario, direttamente e indirettamente possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o comunque oggetto di razionalizzazione;

DATO CHE una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a);

DATO INOLTRE ATTO CHE come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U., le disposizioni dello stesso T.U. si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo). Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso T.U., per *"partecipazione"* si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*. Una società si considera:

- *partecipata direttamente*, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

- *partecipata indirettamente*, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente;

a norma delle definizioni appena sopra richiamate, il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 20 del Testo Unico ha ad oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario e restano pertanto escluse le partecipazioni in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che viene fatta salva la potestà del Consiglio Comunale di procedere a motivate modificazioni dei suddetti indirizzi entro i termini di legge, anche una volta adempiuto alla approvazione della presente Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dall'Ente locale ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 entro il termine del 31 dicembre 2021;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nei documenti sotto elencati (allegati presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale):

-**Allegato A** "Revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente locale ex art. 20 D.Lgs. 175/2016";

-**Allegato B** "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate ex art.20, comma 4, D.Lgs.175/2016", detenute al 31/12/2020 ;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati da:

- Responsabile dei Servizi dell'Area Economico -Finanziaria, Dott. Paolo Valler, in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile dei Servizi dell'Area Economico-Finanziaria, Dott.. Paolo Valler in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 1 (Bonanini Samuele Heydi) e n. 2 consiglieri astenuti dalla votazione (Bonanini Edoardo e Bossi Eugenio)

DELIBERA

- 1) di approvare la revisione di tutte le partecipazioni di tipo societario, direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Riomaggiore, accertandole come da **Allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare la "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione della partecipazioni ex art.20, comma 4, del D.Lgs.175/2016" di cui all' **Allegato B** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto, incarico, impegno, mandato o documento per attuare e/o dare esecuzione

a tutto quanto previsto, indicato ed esposto negli Allegati ed a quanto qui deliberato;

- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione e del relativo allegato a tutte le società partecipate dal Comune di Riomaggiore ;
- 5) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U. (con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e smi), di inviare copia della presente deliberazione e dei relativi allegati alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Liguria ed infine di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite la Struttura di monitoraggio attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>);
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, a seguito di separata votazione con il seguente esito: voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 1 (Bonanini Samuele Heydi) e n. 2 consiglieri astenuti dalla votazione (Bonanini Edoardo e Bossi Eugenio).

Pareri

Il sottoscritto **PAOLO VALLER**, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Li, 18-12-2021



Il Responsabile del servizio interessato
PAOLO VALLER

Il sottoscritto **PAOLO VALLER**, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Li, 18-12-2021




Il Responsabile del servizio finanziario
PAOLO VALLER

Letto, approvato e sottoscritto


IL SINDACO

FABRIZIA PECUNIA



IL SEGRETARIO COMUNALE

PAOLO VALLER



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su dichiarazione del Messo comunale, che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

PAOLO VALLER

MESSO COMUNALE

Luca Folegnani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

✓ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE

PAOLO VALLER

